

PABLO GEFAELL

## TRIBUNALI DELLE CHIESE *SUI IURIS* NON PATRIARCALI (\*)

Introduzione. — 1. Tribunali di Prima Istanza. 1.1. Tribunale eparchiale. 1.2. Tribunali Intereparchiali. — 1.3. Il Tribunale Comune per varie eparchie di differenti Chiese sui iuris. — 2. Tribunali di Seconda Istanza. — 3. Tribunali di Terza Istanza.

### *Introduzione.*

Tutti sappiamo che i punti più interessanti e polemici del sistema giudiziario previsto nel CCEO riguardano soprattutto i tribunali superiori delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori<sup>(1)</sup>. Tuttavia, cercherò di esporre in pochi fogli le caratteristiche e le singolarità del sistema di tribunali previsto per le Chiese non patriarcali<sup>(2)</sup>. Molte volte questo compito richiederà l'esposizione

---

(\*) Dalla relazione pronunciata al Convegno «*Ius Ecclesiarum-Vehiculum Caritatis*», Simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, promosso dalla Congregazione per le Chiese Orientali, Roma 19-23 novembre 2001.

(1) Nell'ambito del diritto processuale, le Chiese arcivescovili maggiori sono in tutto equiparate alle Chiese patriarcali in forza del CCEO 152. Per questa ragione e per motivi di semplicità redazionale, ogni volta che sarà nominata la Chiesa patriarcale si sottintenderà anche la Chiesa arcivescovile maggiore, se non è stata menzionata espressamente.

(2) Devo ringraziare esplicitamente il Rev. Dr. Mathew Madappallikunnel, del cui ottimo lavoro mi sono avvalso per queste mie riflessioni, anche se il suo studio non riguardava specificamente il nostro tema. Cfr. M. MADAPPALLIKUNNEL, *The Tribunals of a Major Archiepiscopal Church (A Study about the Composition and the Competence of Major Archiepiscopal Tribunals According to CCEO with Particular Reference to the Statutes of these Tribunals of the Syro-Malabar Church)*, Tesi di dottorato presso la Pont. Univ. Della Santa Croce, Roma, 1998, diretta da me. («Pro manuscripto»).

delle norme comuni ai tribunali di tutti i tipi di Chiese *sui iuris*, patriarcali e non patriarcali. L'esposizione della normativa, però, deve essere limitata alle Chiese non patriarcali, e questo talvolta richiede fare un lavoro di dissezione del canone eliminandone i riferimenti alle Chiese patriarcali per restare solo con la normativa specifica che ci interessa. In ogni modo, bisognerà evitare la tentazione di divagare su temi molto interessanti, ma che sono fuori dei limiti sistematici del nostro studio. Tuttavia non mancheranno alcune riflessioni generali concernenti tutti i tipi di tribunale.

Personalmente in questo contributo vorrei mettere in evidenza i vari aspetti della collaborazione tra i tribunali di diverse Chiese *sui iuris*, e in modo speciale, esplorare le possibilità di coordinamento con la struttura giudiziaria della Chiesa latina. Mi sembra utile, infatti, conoscere le possibilità ed i limiti di questo rapporto, tanto interessante sia nella teoria che nella pratica. Tuttavia mi devo limitare alle questioni di organizzazione giudiziaria, senza entrare in argomenti più puntuali come quello sulla competenza concorrente dei tribunali latini e orientali nelle cause interecclesiali<sup>(3)</sup>.

A quali Chiese *sui iuris* appartengono i tribunali che dobbiamo studiare? Le Chiese orientali non patriarcali (né arcivescovili maggiori) sono divise in due gruppi fondamentali: *a*) le quattro Chiese metropolitane *sui iuris* finora esistenti (Etiopica, Malankarrese, Romena, Rutena); *b*) le «altre Chiese *sui iuris*» che non sono né patriarcali, né arcivescovili maggiori, né metropolitane *sui iuris* (Russa, Bielorussa, Bulgara, Ungherese, Slovacca, Greca, Bizantina di Križevci, Macedone, Serbo-Montenegrina, Albanese, Italo-albanese).

L'ordine espositivo sarà molto semplice: *a*) la normativa sui tribunali del primo grado di giudizio, con le loro diverse possibilità; *b*) l'organizzazione dei tribunali di seconda istanza; *c*) la legislazione sui tribunali per il terzo ed ulteriore grado di giudizio.

---

<sup>(3)</sup> Si veda, per esempio, F. MARINI, *The Adjudication of Interritorial Marriage Cases in the Tribunal*, in «Canon Law Proceedings» 61(1999) 211-249; J.H. PROVOST, *Competency of Tribunals of Latin and Eastern Churches*, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1997*, Washington, 1997, 91-97. Per una breve e buona rassegna dell'organizzazione giudiziaria orientale cfr. D. CECCARELLI-MOROLLI, *Diritto processuale canonico*, in *Dizionario enciclopedico dell'Oriente cristiano*, a cura di E.G. Farrugia, P.I.O., Roma, 2000, 241-245.

## 1. *Tribunali di Prima Istanza.*

Il CCEO prevede quattro possibili tipi di tribunale di prima istanza: quello eparchiale, quello inter-eparchiale, il tribunale comune a diverse Chiese *sui iuris* e il tribunale per i religiosi.

### 1.1. *Tribunale eparchiale.*

Il tribunale eparchiale è quello che può essere costituito in modo stabile in ogni eparchia. Sappiamo che il vescovo eparchiale governa l'eparchia a nome proprio, non come vicario di altre autorità ecclesiastiche ma quale rappresentante di Cristo stesso per la sua comunità<sup>(4)</sup>. Uno dei suoi mezzi di governo è il servizio offerto tramite la potestà giudiziaria<sup>(5)</sup>. Il CCEO 191 § 2 determina il modo di esercizio di questa potestà giudiziaria. Il vescovo la può esercitare personalmente o tramite il vicario giudiziale ed i giudici<sup>(6)</sup>. Il CCEO 1066 afferma, ancora una volta, che il vescovo eparchiale è il giudice di prima istanza in ogni eparchia e per tutti i casi non eccettuati espressamente dalla legge.

Si può vedere, quindi, che qualsiasi vescovo eparchiale delle chiese orientali *sui iuris* potrebbe giudicare da se stesso, oppure tramite i vicari giudiziali e i giudici. Il vescovo eparchiale è infatti tenuto dal diritto comune a nominare un vicario giudiziale con potere ordinario per la sua eparchia, che costituirebbe un unico tribunale col vescovo eparchiale<sup>(7)</sup>. Soltanto se l'eparchia fosse troppo piccola o le cause fossero troppo scarse si potrebbe prescindere dal nominare il vicario giudiziale (CCEO 1086 § 1). Il vescovo può anche nominare altri vicari giudiziali aggiunti e giudici, per erigere il tribunale collegiale<sup>(8)</sup>.

a) *Limitazioni del diritto nativo del Vescovo eparchiale ad erigere un proprio tribunale.* — Detto questo, se leggiamo il CCEO 1067 § 3 sembrerebbe che, malgrado il vescovo eparchiale abbia la competenza per erigere questo tribunale di prima istanza, egli non potrebbe erigere validamente un tribunale collegiale se la sua epar-

---

(4) CCEO 178.

(5) Cfr. CCEO 191; CIC 391.

(6) CCEO 191.

(7) CCEO 1086 § 2.

(8) Cfr. CCEO 1084.

chia appartenesse all'ambito di competenza di un tribunale intereparchiale. Questo limita seriamente la potestà giudiziale nativa del vescovo eparchiale. Un precedente identico di tale norma si trovava ormai nel m.p. *Sollicitudinem Nostram* (SN)<sup>(9)</sup> 38 § 1, 2°. Perciò, forse una certa inerzia legislativa spiega questa paradossale normativa odierna, che non sembra del tutto coerente con la dottrina del Vaticano II sulla potestà del vescovo eparchiale. Il CIC 1423, invece, non stabilisce tale limitazione<sup>(10)</sup>. Questa limitazione del diritto nativo del vescovo eparchiale esistente nel CCEO si potrebbe capire più o meno se si tratta di eparchie dentro il territorio della Chiesa patriarcale. Infatti, in questo caso il Sinodo come autorità superiore di quei vescovi, se necessario potrebbe addirittura imporre questo tribunale (cfr. CCEO 1067 § 2), limitando l'autonomia dei singoli vescovi. Invece, nel caso delle altre Chiese *sui iuris* (o di eparchie al di fuori del territorio della Chiesa patriarcale), l'autorità che erige questi tribunali intereparchiali di prima istanza sono i propri vescovi interessati, con l'approvazione della Sede Apostolica (CCEO 1067 § 1, seconda parte). Quindi, risulta strano che uno dei vescovi partecipanti all'erezione di un tribunale intereparchiale, volendosene staccare (forse perché ora vi sono le risorse organiche sufficienti per costituire il proprio tribunale), non possa farlo. È vero, comunque, che dato che la Sede Apostolica ha dovuto intervenire approvando l'erezione di questi tribunali intereparchiali (cfr. CCEO 1067 § 1 in fine), logica richiede che essa intervenga anche nel caso di voler cambiare l'assetto giudiziario stabilito, ma soltanto per prenderne atto.

L'argomento è ancora più complicato se si ha in mente il caso del Tribunale Comune (interecclesiale) di prima istanza. Potrebbe il vescovo eparchiale erigere un tribunale collegiale eparchiale indipendente dal Tribunale Comune di cui fa parte? Secondo il CCEO 1068 sembrerebbe di sì... Più avanti torneremo su questo punto.

<sup>(9)</sup> AAS 42 (1950) 5-120.

<sup>(10)</sup> Nel diritto latino precedente, infatti, esisteva una normativa somigliante a quella orientale odierna nel caso dei tribunali regionali d'Italia (cfr. Pio XI, m.p. *Qua cura*, 8 dicembre 1938, AAS 30 [1938] pp. 410-413). Tuttavia questa normativa è stata modificata nel CIC 1423, che non preclude ai vescovi diocesani la facoltà di erigere i propri tribunali. Cfr. J. LLOBELL, *Quaestiones disputatae sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite*, in « Apollinaris » 70 (3-4/1997) 591-594.

b) *L'autorità competente per permettere al vescovo eparchiale di affidare a un giudice singolo le cause che devono essere trattate da un tribunale collegiale.* — Come si sa, il tribunale collegiale è necessario per alcuni casi previsti dal codice (CCEO 1084). Se però questo non fosse possibile in un'eparchia il vescovo potrebbe, col permesso dell'autorità competente, affidare i casi ad un giudice singolo finché l'impossibilità duri. L'autorità competente per concedere questo permesso al vescovo eparchiale è stabilita in modo differente in ogni Chiesa *sui iuris*. Nel territorio proprio della Chiesa Metropolitana *sui iuris* la competenza appartiene al metropolita, che deve consultare i due vescovi più anziani in ordinazione episcopale<sup>(11)</sup>. Nelle eparchie fuori il territorio della Chiesa Metropolitana *sui iuris* e nelle altre Chiese *sui iuris*<sup>(12)</sup>, l'autorità competente per concedere al vescovo eparchiale la possibilità di affidare queste cause ad un giudice unico è la Sede Apostolica (CCEO 1084 § 3). Nella Chiesa latina, invece, è la Conferenza episcopale a concedere questa possibilità al vescovo diocesano (CIC 1425 § 4)<sup>(13)</sup>.

Mi pongo un problema: per le Chiese patriarcali esiste la norma secondo cui ogni eparchia fuori il territorio, senza metropoli propria, debba designare una sede Metropolitana da cui dipendere (cfr. CCEO 139); ma questa norma non esiste per il caso analogo delle eparchie delle Chiese metropolitane *sui iuris* fuori il territorio. Infatti, il CCEO 1064 § 2 prevede semplicemente il modo di indicare il tribunale di appello in caso di eparchie fuori dal proprio territorio (vedi infra), ma non stabilisce tra di loro l'ordinario rapporto giuridico fra l'eparchia suffraganea e l'eparchia metropolitana in tutte le altre questioni previste dal diritto per le provincie ecclesiastiche. Eppure, è chiaro che potrebbe darsi il caso di una eparchia di una Chiesa metropolitana *sui iuris* eretta fuori del proprio territorio (p. es. l'eparchia romena degli Stati Uniti<sup>(14)</sup>). A mio av-

---

(11) Stesso criterio vale per il metropolita di una Chiesa patriarcale costituito fuori il territorio proprio.

(12) Ovviamente anche nelle eparchie isolate (senza metropoli propria) delle Chiese patriarcali fuori il proprio territorio.

(13) Cfr. J. ABBASS, *Two Codes in Comparison*, (Kanonika 7), Roma, 1997, 239-241.

(14) Oppure il caso più peculiare dei ruteni: la Chiesa metropolitana *sui iuris* degli USA sarebbe «fuori» il territorio originale dell'Ucraina. Addirittura qualsiasi delle «altre» Chiese *sui iuris* potrebbe avere una eparchia fuori il proprio territorio.

viso, si dovrebbe poter applicare a questi casi la norma prevista nel CCEO 139. Comunque, se una eparchia fuori il territorio dipende da una metropoli latina, qual è l'autorità competente per concedere al vescovo eparchiale la possibilità di affidare ad un giudice unico le cause che richiedono un tribunale collegiale? Secondo il CCEO 1084 § 3 sembra che sia la Sede Apostolica, e non la Conferenza episcopale a cui appartiene la sede metropolitana latina da cui dipende l'eparchia. Invece il CIC 1425 § 4 potrebbe forse essere erroneamente invocato dalla Conferenza Episcopale per avere questa competenza.

c) *Alcuni casi di collaborazione interecclesiale nei tribunali eparchiali.* — Il CCEO 1102 § 1 stabilisce una norma inesistente nel CIC, sulla possibilità di assumere giudici ed altri addetti del tribunale da qualsiasi eparchia della sua propria Chiesa *sui iuris* o anche da altre Chiese *sui iuris*, sempre previo consenso scritto dell'autorità da cui dipenda il candidato<sup>(15)</sup>. Sembrerebbe che anche il Vicario giudiziale ed i Vicari giudiziali aggiunti possono essere di altra Chiesa *sui iuris* perché malgrado non siano nominati espressamente, essi sono «giudici» e comunque «addetti al tribunale» (cfr. rubrica del capitolo II del titolo XXIV). Il canone non nomina espressamente la Chiesa latina: sarebbe, quindi, da escludersi? Penso di no: nel codice orientale è data per scontata la possibilità della collaborazione dei fedeli latini nella pastorale di una eparchia orientale (cfr. CCEO can. 41). Inoltre, neanche il CIC prevede esplicitamente tale collaborazione giudiziale ma non esiste il divieto, come dimostra la prassi<sup>(16)</sup>.

Il CCEO 1071 prevede la possibilità di chiamare in aiuto «altro tribunale *di qualsiasi Chiesa*» — dunque, anche quelli appartenenti ad un'altra Chiesa *sui iuris* —, per compiere atti processuali del tribunale in bisogno, in particolari di natura istruttoria. Il CIC 1418 non dice espressamente che possa trattarsi del tribunale di un'altra Chiesa *sui iuris*. Anche in questa norma del CCEO si sente

---

<sup>(15)</sup> Questo canone esisteva già nel m.p. *Sollicitudinem Nostram*, can. 71, ed ha soltanto subito alcuni cambiamenti terminologici. Per l'*iter* del CCEO 1102 § 1 cfr. *Nuntia* 5, 26-27; 14, 29; 21, 46; 24-25, 200. Comunque, questa possibilità esiste ed è spesso attuata in ambito latino.

<sup>(16)</sup> Nel CIC 1420 § 4, 1421, 1435, 1437, per questi uffici non è richiesto l'appartenenza alla Chiesa latina.

forse la mancanza di aver indicato espressamente la Chiesa latina e, viceversa, nel CIC di aver in conto le Chiese orientali.

Come si sa, i vescovi di una Chiesa *sui iuris* non possono affidare validamente le cause di loro esclusiva competenza (cioè, quando le due parti appartengono alla stessa Chiesa *sui iuris* in questione) al tribunale di un'altra Chiesa *sui iuris* esistente nello stesso territorio senza il consenso della Segnatura Apostolica. Secondo la prassi della Segnatura Apostolica ciò sarebbe un caso di incompetenza relativa<sup>(17)</sup>, anche se vi sono autori che ritengono trattarsi di incompetenza assoluta o piuttosto di mancanza di giurisdizione del tribunale<sup>(18)</sup>. Il problema si pone soprattutto nei casi giudiziari provenienti da un'eparchia orientale che si vogliono affidare al vicino tribunale latino; comunque, l'incompetenza esisterebbe anche nel caso di due diverse Chiese orientali. Quindi, a richiesta di molti vescovi orientali interessati, la Segnatura Apostolica ha concesso spesso che le loro cause siano giudicate da qualsiasi dei tribunali latini esistenti nello stesso territorio di quelle circoscrizioni orientali<sup>(19)</sup>. Infatti, nel caso delle Chiese non pa-

---

(17) «Nonnulli auctores censent incompetentiam tribunalis Ecclesiae latinae huiusmodi in casu esse absolutam, sed deest ad rem explicita provisio iuris; iuxta praxim constantem huius Supremi Tribunalis — stante saltem dubio iuris (cfr. can. 1496 CCEO et 14 CIC) — dicta incompetentia tantum relativa habenda est (cfr. can. 1073 § § 1-2 CCEO et can. 1407 § § 1-2 CIC)» Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, «Decreto del 28 settembre 1998», (prot. n. 29360/98 VT). Ringrazio P. Frans Daneels, O. Praem., Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica, per l'indicazione e per avermi fornito il testo di questo decreto. Come caso significativo si può anche vedere che lo stesso Supremo Tribunale, in un'altro decreto, diceva: «... non intelligitur — quo iure Tribunal Vicariati Apostolici YY Latinorum causam pertractaverit inter partes, quae ab ipso iurisdictioni latinae non subesse asseruntur» SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreto del 7 luglio 1989* (prot. n. 20.689/89 VT), in «Ius Ecclesiae» 2 (1990) 732-734 [qui, p. 733].

(18) «L'incompetenza a motivo del rito (sarebbe meglio parlare piuttosto della mancanza di giurisdizione), implica l'impossibilità di possedere uno dei qualsiasi voglia titoli di competenza previsti dal codice [cfr. CIC 1673]» J. LLOBELL, *Commissione e proroga della Competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniali. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi*, in «Ius Ecclesiae» 2 (1990) 721-740 [qui, 739, nota 41].

(19) Tuttavia, ho comprovato in una discussione canonica che — malinterpretando un'affermazione di V.J. POSPISHIL (*Eastern Catholic Church Law. Second Revised and Augmented Edition*, Staten Island (NY) 1996, p. 712), che cita W.A. SCHUMACHER, *Regional Tribunals in the U.S.A.: History, Structure and Functioning, 1968-1989*, *CLSA Proceedings* 51 (1989) 137-172 — alcuni ritengono che negli Stati Uniti per le

triarcali, la Segnatura ha concesso la proroga di competenza ai tribunali latini per le circoscrizioni degli slovacchi di Canada<sup>(20)</sup>; dei bizantini della Repubblica Ceca<sup>(21)</sup>; e dei romeni negli Stati Uniti<sup>(22)</sup>. (Inoltre, anche se non riguardano strettamente il nostro argomento, lo stesso è stato fatto per gli armeni di tutta America<sup>(23)</sup>; per i maroniti di Australia<sup>(24)</sup>; per i caldei negli Stati Uniti<sup>(25)</sup>; per i melkiti di Australia<sup>(26)</sup>; e per le circoscrizioni ucraine di Canada<sup>(27)</sup>, Stati Uniti<sup>(28)</sup>, Australia<sup>(29)</sup>, Francia<sup>(30)</sup> e

---

cause matrimoniali *qualsiasi* orientale può ricorrere al tribunale latino più vicino. Cosa che non è vera. Negli U.S.A. la proroga di competenza non si applica in generale a tutti gli orientali, bensì soltanto alle Chiese specificamente indicate nelle diverse concessioni di proroga emanate dalla Segnatura Apostolica.

(20) Saints Cyril and Methodius of Toronto degli Slovacchi (decreto del 13 novembre 1996, prot. n. 552/1/96 SAT).

(21) Repubblica Ceca per i Bizantini (decreto del 5 agosto 1996, prot. n. 4037/1/96 SAT).

(22) Saint Georges in Canton dei Romeni (decreto del 22 luglio 1991, prot. n. 1153/1/91 SAT).

(23) America Latina e Messico degli Armeni (decreto del 1 marzo 1993, prot. n. 2014/2/93 SAT); San Gregorio de Narek en Buenos Aires degli Armeni (decreto del 1 marzo 1993, prot. n. 2039/1/93 SAT); Stati Uniti d'America e Canada degli Armeni (decreto del 22 novembre 1985, prot. n. 1054/1/85 SAT).

(24) Saint Maron of Sydney dei Maroniti (decreto del 22 aprile 1996, prot. n. 5025/96 SAT).

(25) Saint Thomas the Apostle of Detroit dei Caldei (decreto del 26 aprile 1984, prot. n. 16124/84 VT).

(26) Saint Michael's of Sydney dei Melkiti (decreto del 3 dicembre 1996, prot. n. 5025/1/96 SAT).

(27) Per le circoscrizioni di Edmonton degli Ucraini, Saskatoon degli Ucraini, Toronto degli Ucraini e Winnipeg degli Ucraini cfr. decreto della Segnatura Apostolica del 4 marzo 1971 (prot. n. 1292/71 VT). Per la circoscrizione di Westminster degli Ucraini cfr. decreto del 14 gennaio 1997 (prot. n. 534/97 SAT). I decreti di «proroga» di competenza usano due formule diverse: *a*) in quelle del 1971 la formula usata era «*possunt fideles Orientalium Rituum, de consensu proprii Ordinarii, adire Tribunal Ritus Latini in eadem circumscriptione territoriali existens*»; *b*) la formula più moderna, invece, non esige il previo consenso del proprio Gerarca, perché concede la competenza ai tribunali latini «*quae competentia gauderent si partes essent ritus latini*».

(28) Saint Nicolas of Chicago deli Ucraini (decreto del 1 ottobre 1975, prot. n. 129/75 SAT); Stamford degli Ucraini (decreto del 22 maggio 1996, prot. n. 1184/96 SAT).

(29) Saint Peter and Paul of Melbourne degli Ucraini (decreto del 21 marzo 1996, prot. n. 5024/1/96 SAT).

(30) Francia degli Ucraini (decreto del 3 dicembre 1990, prot. n. 4081/1/90/SAT).

Gran Bretagna<sup>(31)</sup>). Come si può vedere, mancano diverse Chiese della diaspora (penso, per esempio, ai ruteni negli Stati Uniti, ecc.): forse hanno un tribunale proprio ma, in caso contrario, da quale tribunale saranno giudicate le loro cause?

A questo riguardo, bisogna far notare che è possibile venire incontro a casi simili senza ricorrere alla Segnatura Apostolica, tramite cioè l'applicazione del CCEO 1102 § 1: in questa ipotesi la sentenza sarebbe pronunciata a nome del vescovo orientale, ma egli avrebbe preventivamente nominato come suo tribunale delegato il tribunale di una diocesi latina (o di un'altra Chiesa *sui iuris*)<sup>(32)</sup>. Infatti, una cosa è «prorogare la competenza di un tribunale» — cosa che *non* può fare validamente il vescovo eparchiale —, un'altra invece è «costituire un tribunale delegato»<sup>(33)</sup>. Un tribunale od un vicario giudiziale *non* possono delegare la potestà giudiziale «nisi ad actus praeparatorios» (CCEO 985 § 3; CIC 135 § 3), ma un vescovo eparchiale può farlo (nell'ambito della sua giurisdizione), col consenso dell'Ordinario dei ministri del tribunale al quale vuol delegare<sup>(34)</sup>. In questo caso il tribunale non agisce a nome del vescovo proprio, ma a nome del vescovo dele-

---

(31) Gran Bretagna degli Ucraini (decreto del 13 novembre 1991, prot. n. 4184/91 SAT). Tutti questi dati sono stati messi alla nostra disposizione dalla Segnatura Apostolica, per cortesia di mons. Salvatore Cordeleone.

(32) Cfr. V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law. Second Revised and Augmented Edition*, Staten Island (NY) 1996, p. 712. Pospishil afferma che il vescovo deputerebbe soltanto il vicario giudiziale il quale poi nominerebbe gli altri giudici. Tuttavia, il vicario giudiziale non può delegare la potestà giudiziale (CCEO 985 § 3; CIC 135 § 3); quindi la delega agli altri giudici dovrebbe farla sempre personalmente il vescovo eparchiale. Ciononostante, il giudice delegato può servirsi dell'aiuto degli altri addetti al tribunale (cfr. CCEO 1102 § 2).

(33) Una risposta privata della Segnatura Apostolica (prot. n. 20558/88), alla domanda se un tribunale latino possa estendere la competenza («extend competency») a un tribunale orientale, e viceversa, rispondeva «the response to all must be in the NEGATIVE» Canon Law Society of America, «Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1989», Washington 1989, p. 39. Tale risposta causò molte perplessità negli U.S.A., ma è ovvio che le cose stavano, e stanno, proprio così: un tribunale non può concedere una *proroga di competenza* ad un altro tribunale (ciò nemmeno lo può fare il vescovo eparchiale). Tuttavia, è molto probabile che la domanda era stata mal formulata, perché sembra che in realtà ciò che si voleva domandare era se il vescovo diocesano/eparchiale potesse *delegare* un tribunale appartenente ad un'altra Chiesa *sui iuris*; e questo è chiaro che lo può fare.

(34) Cfr. J. LLOBELL, *La delega della potestà giudiziaria nell'ordinamento canonico*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, Pamplona 1999, 459-472.

gante (circostanza che dovrebbe essere indicata chiaramente nella sentenza).

### 1.2. *Tribunali Intereparchiali.*

Il Codice orientale stabilisce norme per l'erezione del tribunale intereparchiale di prima istanza per diverse eparchie della stessa Chiesa *sui iuris* (CCEO 1067)<sup>(35)</sup>. Il canone analogo nel CIC è il can. 1423<sup>(36)</sup>. Il Codice latino non parla di altro tribunale comune a varie diocesi che non sia quello del CIC 1423. Infatti, il CIC non prevede l'esistenza del tribunale per eparchie di diverse Chiese *sui iuris* (CCEO 1068), giacché si limita alla legislazione per la Chiesa latina, ma dovrebbe averlo fatto, perché in realtà esistono tribunali interecclesiali a cui appartengono insieme circoscrizioni orientali e latine (vedi infra). Da parte sua, il CCEO distingue chiaramente tra il Tribunale intereparchiale (CCEO 1067) e il Tribunale Comune interrituale o, meglio, interecclesiale (CCEO 1068).

Leggendo il CCEO 1067 § 1-2 si potrebbe pensare erroneamente che il canone preveda l'erezione del tribunale intereparchiale esclusivamente nel caso delle Chiese patriarcali. Questo è vero nell'eventualità considerata nel § 2<sup>(37)</sup>. Tuttavia, la clausola della frase finale del § 1, che parla in genere degli «altri casi», lascia aperta la possibilità di questo tipo di tribunali non soltanto per le eparchie fuori il territorio della Chiesa patriarcale, ma anche per le eparchie delle Chiese *sui iuris* non patriarcali. Altrimenti sarebbe impensabile che queste piccole Chiese non patriarcali dovessero avere tribunali di prima istanza in ogni singola eparchia.

Infatti, secondo il § 1 del CCEO 1067, nel caso delle Chiese metropolitane *sui iuris* e nelle altre Chiese *sui iuris* con più di una

---

<sup>(35)</sup> Nel can. 38 del motu proprio *Sollicitudinem Nostram*, che è la fonte immediata del CCEO 1067, questo tribunale per diverse eparchie della stessa Chiesa *sui iuris* era chiamato «tribunale regionale». Secondo SN 38 § 1, l'erezione di tale tribunale regionale poteva essere fatta dai vescovi eparchiali interessati riuniti in sinodo con l'approvazione della Sede Apostolica o direttamente dalla Sede Apostolica (Cfr. F. GALTIER, *Code oriental de procédure ecclésiastique*, Beyrouth 1951, 57-59).

<sup>(36)</sup> Cfr. C.G. FÜRST, *Canones Synopse zum Codex Iuris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum orientalium*, Freiburg-Basel-Wien 1992, p. 182. Fürst, inoltre, indica il CIC 1439 § 1 come analogo al CCEO 1067 § 5.

<sup>(37)</sup> Cfr. L'iter di questo paragrafo in *Nuntia* 5, 15-17, can. 12 ; 14, 22, can. 12 ; 21, 43 can. 12; 24-25, 194 can. 1082.

eparchia (Italo-Albanese, ecc.), potrebbe essere eretto un tribunale per varie eparchie della stessa Chiesa *sui iuris* da parte dei vescovi interessati con l'approvazione della Sede Apostolica. L'erezione di tale tribunale è giustificata dal fatto che ogni vescovo eparchiale da solo non sarebbe in grado di stabilire un tribunale di prima istanza, cosa che è la situazione più frequente. È risaputo che nelle Chiese patriarcali in questi casi — vale a dire, se i singoli vescovi eparchiali non riescono a erigere un tribunale proprio — non sono i vescovi interessati a decidere, bensì tutto il sinodo dei vescovi, che ha il dovere di stabilire tale tribunale intereparchiale, e potrebbe farlo anche contro la volontà dei vescovi interessati (CCEO 1067 § 2). Nel caso delle Chiese *sui iuris* non patriarcali (e per l'eparchie fuori dei limiti territoriali della Chiesa patriarcale), se i vescovi interessati non reagissero davanti a questa situazione di necessità, l'iniziativa dell'erezione (non soltanto l'approvazione) di questi tribunali intereparchiali potrebbe partire dalla Segnatura Apostolica<sup>(38)</sup>, come parte del suo ruolo di vigilanza sull'amministrazione della giustizia in tutta la Chiesa cattolica.

Prima della *Pastor Bonus* e del CCEO, il 28 dicembre 1970 la Segnatura Apostolica aveva dato delle norme<sup>(39)</sup> specificando il modo di erezione dei tribunali interdiocesani. Tale facoltà era stata ad essa esclusivamente affidata dalla cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*<sup>(40)</sup>. Nell'articolo 1 di quelle norme della Segnatura si fa-

---

<sup>(38)</sup> Cost. Ap. *Pastor Bonus* art. 124 § 4. Questo articolo della *Pastor Bonus*, e tutti gli altri riguardanti la Segnatura, non fa riferimento esplicito alle Chiese orientali. Quindi, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha chiesto ed ottenuto dal Romano Pontefice le facoltà necessarie per poter essere in grado di esercitare per le Chiese orientali la propria funzione di cui all'art. 124 della PB (Segreteria di Stato, «Rescritto di concessione alla Segnatura Apostolica della facoltà di dispensare dalle norme processuali del CCEO, 22 novembre 1995, Prot. n. 381.775»). Cfr. J. LLOBELL, *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la matrimonializzazione del processo. La tutela dell'ecosistema processuale; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in *Le «Normae» del tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, 47-92 (qui, 52). Tuttavia, nel caso delle Chiese non patriarcali non esiste questo problema, perché il CCEO 1067 § 1 rimanda esplicitamente alla Sede Apostolica.

<sup>(39)</sup> Cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, «*Ut causarum iudicialium*, Normae pro Tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus, 28.12.1970», *AAS* 63 (1971) 486-492.

<sup>(40)</sup> REU art. 105: «Per sectionem primam Tribunal..., tribunalium regionalium vel interregionalium erectionem curat» (*AAS* 59 [1967] 921).

ceva menzione esplicitamente ai vescovi orientali tra i possibili autori della richiesta alla Segnatura per l'erezione di un tribunale intereparchiale, il quale comunque poteva essere eretto anche a sola iniziativa della Segnatura<sup>(41)</sup>.

Il tribunale di seconda istanza per i tribunali intereparchiali, nel caso delle Chiese non patriarcali (e patriarcali fuori il territorio), può essere quello designato stabilmente dai vescovi eparchiali che hanno eretto il tribunale intereparchiale, con l'approvazione della Sede Apostolica (Segnatura Apostolica), o quello direttamente designato da essa<sup>(42)</sup>.

### 1.3. *Il Tribunale Comune*<sup>(43)</sup> *per varie eparchie di differenti Chiese sui iuris.*

In « Oriente » (e ogni volta di più in molte altre parti del mondo) è una situazione frequente che esistano varie eparchie di differenti Chiese *sui iuris* sullo stesso territorio. Per questa ragione, oltre a prevedere l'esistenza di tribunali di prima istanza per varie eparchie della stessa Chiesa *sui iuris*, il CCEO 1068<sup>(44)</sup> prevede la possibilità dell'erezione di un tribunale di prima istanza per eparchie di varie Chiese *sui iuris* esistenti nello stesso territorio. Questo canone prevede la possibilità che coloro che erigano questo tribunale comune di prima istanza siano i propri Vescovi eparchiali delle diverse Chiese *sui iuris* che esercitano la loro potestà nello stesso territorio.

Può questo tribunale essere formato da eparchie delle Chiese orientali e diocesi della Chiesa latina insieme? Jobe Abbass sostiene che: « poiché la Chiesa latina è anche una Chiesa *sui iuris* (CIC c.

---

<sup>(41)</sup> *Ut causarum iudicialium*, art. 1: « § 1. Ut causarum iudicialium, praesertim matrimonialium, accuratior et celerior pertractatio evadat, in Ecclesia habeantur Tribunalia interdioecesana, regionalia vel interregionali curatur, sive ad Episcoporum, etiam Ecclesiarum Orientalium, quorum interest, petitionem, sive etiam, si casus ferat, ad eiusdem Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae decisionem.

§ 2. Erectio, constitutio et ratio procedendi horum tribunalium reguntur normis quae sequuntur, salvo iure Ecclesiarum Orientalium » (AAS 63 [1971] 486-487).

<sup>(42)</sup> CCEO 1067, § 4. Nel caso del tribunale intereparchiale di una Chiesa patriarcale (o arcivescovile maggiore) situato dentro il territorio proprio, il tribunale di appello è il Tribunale Ordinario della stessa Chiesa.

<sup>(43)</sup> Nella proposta di canone avanzata dal *Coetus De Processibus*, questo tribunale si chiamava « *tribunal inter ritualis* ». Cfr. *Nuntia* 5, 17.

<sup>(44)</sup> Per l'iter redazionale del CCEO 1068 cfr. *Nuntia* 5, 17; 14, 22-23; 21, 43; 24-25, 194-195.

111 § 2), questo tribunale può essere formato da qualsiasi numero di vescovi eparchiali orientali e da un vescovo latino, che esercitino la loro potestà nello stesso territorio»<sup>(45)</sup>. Abbiamo visto sopra altri casi in cui affermiamo la possibilità della collaborazione dei giudici latini nei tribunali orientali, tuttavia, in questo caso non si tratta della collaborazione personale dei fedeli, ma di rapporto tra strutture dell'organizzazione ecclesiastica. Quindi, dal momento che il CCEO 1068 non nomina espressamente la Chiesa latina, non pare possibile fare un'applicazione immediata ad essa, senza l'intervento della Santa Sede perché, secondo il CCEO 1, il canone 1068 dovrebbe riguardare soltanto le Chiese orientali<sup>(46)</sup>. Inoltre, abbiamo visto che nel CIC non esiste un canone del genere. Parlando della precedente normativa (SN), Galtier affermava che gli Ordinari della Chiesa latina non potevano formar parte del tribunale interrituale senza l'autorizzazione della Sede Apostolica<sup>(47)</sup>. Comunque, nella prassi, esistono parecchi tribunali interecclesiali di cui formano parte circoscrizioni orientali e latine insieme<sup>(48)</sup>. Quindi, la Segnatura

---

<sup>(45)</sup> «Since the Latin Church is also a Church *sui iuris* (CIC c. 111 § 2), this common tribunal might be formed by any number of Eastern eparchial bishops and a Latin diocesan bishop exercising their power within the same territory» (J. ABBASS, *Two Codes in Comparison*, 223).

<sup>(46)</sup> Cfr. P. GEFAELL, *Relaciones entre los dos códigos del único «Corpus iuris canonici»*, in «*Ius Canonicum*» 39 (1999) 605-626.

<sup>(47)</sup> Cfr. F. GALTIER, *Code oriental de procédure ecclésiastique*, 59. La ragione che appuntava questo autore per giustificare la non inclusione della Chiesa latina in questi tribunali inter-rituali era la allora esistente diversità tra la disciplina processuale latina e quella orientale, e anche nel diritto sostanziale.

<sup>(48)</sup> In seguito indicherò i tribunali «inter-rituali» (interecclesiali) di prima istanza che esistono attualmente. Non farò ora distinzione tra Chiesa patriarcale e Chiesa non patriarcale, perché tanto una come l'altra possono formar parte dello stesso tribunale. In primo luogo si indica la sede del tribunale e poi le circoscrizioni componenti. *a)* Teheran: Ahwaz dei Caldei, Ispaham degli Armeni, Ispahan *dei Latini*, Salmas dei Caldei, Teheran dei Caldei, Urmya dei Caldei; *b)* Bagdag (Babilonia): Bagdag degli Armeni, Bagdag dei Caldei (eparchia del patriarcato), Bagdag dei Siri, Bagdag *dei Latini*, Basra dei Caldei, Basra dei Siri, Kerkuk dei Caldei; *c)* Mossul: Al-quoch dei Caldei, Amadiyah dei Caldei, Aqra dei Caldei, Arbil dei Caldei, Mossul dei Caldei, Mossul dei Siri, Sulaimaniya dei Caldei, Zaku dei Caldei; *d)* Aleppo: Aleppo degli Armeni, Aleppo dei Caldei, Aleppo *dei Latini*, Aleppo dei Maroniti, Aleppo dei Melkiti, Aleppo dei Siri; *e)* Atene: Athenai, Candia, Chios, Corfù Zante e Cefalonia, Naxos, Andros, Tinos, Mykonos, Rhodos, Santorini, Syros et Mylos, Thessaloniki (fin qui tutti *latini*), Esarchato Apostolico per i cattolici di rito bizantino in Grecia, Ordinariato pro Armeni; *f)* Istanbul (Costantinopoli): per tutti i fedeli catto-

Apostolica ha dovuto provvedere a queste eccezioni... A mio avviso, viene da domandarsi se non sarebbe più consono farne una regola generale: soprattutto avendo in conto che, intenzionalmente<sup>(49)</sup>, la nuova normativa processuale orientale non è molto diversa da quella latina. Ovviamente, gli eventuali giudici latini di quei tribunali dovrebbero conoscere bene anche il diritto orientale sostanziale.

Galtier faceva notare che per l'erezione di un tribunale «inter-rituale» la normativa orientale del motu proprio *Sollicitudinem Nostram* can. 39<sup>(50)</sup> non richiedeva l'intervento di nessuna autorità superiore al di fuori degli stessi vescovi interessati<sup>(51)</sup>. Come allora, anche adesso il CCEO 1068 non fa nessun riferimento esplicito alla necessità dell'approvazione da parte della Sede Apostolica per lo stabilimento di tale Tribunale Comune come, invece, si richiede per il tribunale intereparchiale nel caso di Chiese non patriarcali o di eparchie di una Chiesa patriarcale fuori il proprio territorio (CCEO 1067 § 1). L'allora Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica considerava questa situazione come «molto strana»<sup>(52)</sup>. Come abbiamo detto sopra, secondo Galtier,

---

lici in Turchia eccetto i fedeli di rito latino della diocesi di Smyrna e del Vicariato Apostolico di Anatolia. La corsiva è mia. Dati forniti per cortesia di mons. Cordeleone, della Segnatura Apostolica.

<sup>(49)</sup> «Si desidera che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali». PCCICOR, «Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Canonii "de processibus", n. 2», *Nuntia* 3, 9. Vedi anche *Nuntia* 30, 65.

<sup>(50)</sup> SN 39 «§ 1. Locorum hierarchae iurisdictionem in eodem territorio intra patriarchatus obtinentes convenire inter se possunt de constituendo tribunali unico quod causas sive contentiosas sive criminales fidelium cuiusvis ritus alicui ex iisdem locorum Hierarchis subiectorum, cognoscat.

§ 2. Nominatio administratorum huius tribunalis et tempus ad quod iisdem in officio perdurent ab iisdem locorum Hierarchis fieri seu determinari debet».

<sup>(51)</sup> Quindi, non si esigea l'approvazione né della Segnatura Apostolica né dei Patriarchi delle Chiese coinvolte. I Gerarchi interessati potevano erigere questo tribunale, nominare gli ufficiali e regolare il suo funzionamento senza l'intervento di nessun'altra autorità superiore (Cfr. F. GALTIER, *Code oriental de procédure ecclésiastique*, 59-60).

<sup>(52)</sup> «Appare molto strano che ci voglia l'approvazione da parte della Sede Apostolica nel caso che i Vescovi eparchiali della stessa Chiesa "sui iuris" (che non si trovano nel territorio della propria Chiesa patriarcale) erigano un tribunale intereparchiale (CCEO, can. 1067 § 1), invece non viene menzionata la necessità di tale approvazione nel caso che i Vescovi eparchiali di diverse Chiese "sui iuris" erigano un tribunale intereparchiale». Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa*, in «*Ius Ecclesiae*» 7 (1995) 55.

anche la previa legislazione orientale (SN 39) non richiedeva tale intervento, e quella normativa non fu abrogata nemmeno dalle norme per l'erezioni dei tribunali interdiocesani e inter-regionali emanate dalla Segnatura Apostolica il 28 dicembre 1970<sup>(53)</sup>.

Occorre sottolineare, inoltre, che se il SN 39 § 1 prevedeva questi tribunali interrituali soltanto *dentro* il territorio delle Chiese *patriarcali* («*intra patriarchatus*»), il CCEO 1068, invece, permette l'erezione dei Tribunali Comuni *sia fuori che dentro* il proprio territorio di *qualsiasi tipo* di Chiesa *sui iuris*. L'unica esigenza è che i gerarchi interessati esercitino la loro potestà sullo stesso territorio<sup>(54)</sup>.

È comunque vero che il tribunale di appello del Tribunale Comune deve essere quello designato stabilmente dalla Sede Apostolica (CCEO 1068 § 4), e questo fa vedere che, in qualunque caso, si richiede un qualche intervento del Supremo Tribunale della Segnatura.

Mi domando: sarebbe forse possibile richiamarsi al fatto che questi Tribunali «Comuni» sono comunque «intereparchiali» e, di conseguenza, per la loro erezione dovranno essere adempiuti sempre i requisiti del CCEO 1067 § 1? Secondo Galtier, se il Tribunale interecclesiale comprendesse — oltre a eparchie di diverse Chiese *sui iuris* — più eparchie della stessa Chiesa *sui iuris*, allora esso sarebbe da ritenersi anche «intereparchiale» e, quindi, sarebbe richiesta l'approvazione dell'autorità superiore<sup>(55)</sup>. Se, invece, fosse formato da diverse eparchie, una per ogni Chiesa *sui iuris*, allora — anche se a me sembra altrettanto «strano» — non sembra possibile il rinvio al canone sui tribunali intereparchiali. Infatti, il complesso della normativa del CCEO presenta questi due tipi di tribunale come indipendenti tra di loro. Vediamo alcuni punti:

a) Il secondo paragrafo del CCEO 1068 ricorda ai vescovi la loro responsabilità di istituire un tribunale comune se nelle loro

---

<sup>(53)</sup> Il secondo paragrafo del primo articolo delle summenzionate norme della Segnatura Apostolica del 28 dicembre 1970, chiariva che quella normativa della Segnatura non intendeva abrogare il diritto orientale (vedi il testo sopra, in nota 41).

<sup>(54)</sup> Come si può vedere (vide supra, nota 48), tutti tribunali interecclesiali esistenti sono dentro il territorio di esclusiva competenza della Congregazione per le Chiese orientali (cfr. PB art. 60), ma ritengo che la normativa permetta erigerli anche altrove.

<sup>(55)</sup> Cfr. F. GALTIER, *Code oriental de procédure ecclésiastique*, 60. Questo autore sta analizzando la norma del SN 39, ma il suo ragionamento serve anch'oggi.

single eparchie manca il personale qualificato necessario. Qui, la norma non è tanto cogente come nel caso del tribunale intereparchiale menzionato nel CCEO 1067 § 2. Alcuni consultori volevano che l'erezione del tribunale comune fosse obbligatoria nel caso di scarsità di personale. Il *Coetus de Processibus* confermò che si tratta di un consiglio, non di un obbligo dei vescovi, perché si voleva salvaguardare la natura *sui iuris* delle Chiese orientali<sup>(56)</sup>.

b) Il paragrafo terzo del CCEO 1068 stabilisce una norma analoga a quella del CCEO 1067 § 4, però in modo più stretto: i vescovi interessati *devono* nominare un vescovo responsabile del Tribunale Comune<sup>(57)</sup>. È a lui solo che compete l'esercizio ordinario della potestà su questo tribunale. Non si prevede, quindi, la possibilità di un esercizio *in solidum* di essa da parte del gruppo dei vescovi interessati, come invece permette il CCEO 1067 § 4. Inoltre, non si menzionano le norme stabilite dal Sinodo né dalla Sede Apostolica per il funzionamento del Tribunale, come fa il CCEO 1067, perché il CCEO 1068 non prevede che siano queste autorità ad erigere questo tipo di tribunale, bensì soltanto i vescovi interessati.

c) Anche contrariamente al CCEO 1067 § 3, il CCEO 1068 non proibisce alle singole eparchie che formano parte di un Tribunale Comune di costituire un proprio Tribunale collegiale indipendente.

L'erezione dei Tribunali Comuni da parte dei soli vescovi interessati — i quali, bisogna sottolinearlo, appartengono a diverse Chiese *sui iuris* —, la dotazione da parte loro degli statuti per quei Tribunali, e la loro attività giudicante in essi, costituiscono un buon esempio di attuazione delle tre funzioni di governo a livello interecclesiale. Questo dato giuridico riflette la potestà propria di ogni vescovo eparchiale, come giudice nato della propria eparchia, che non ha bisogno del consenso di nessuna autorità superiore per costituire un tribunale. Tuttavia, è paradossale che questa autonomia sia limitata nel caso dei tribunali intereparchiali appartenenti alla stessa Chiesa *sui iuris* (perché bisognosa dell'intervento del Patriarca, del Sinodo o della Sede Apostolica) e, invece, non sia limi-

---

(56) Cfr. *Nuntia* 5, 17. Nel caso del CCEO 1067 § 2 non si poneva il problema dell'autonomia delle Chiese *sui iuris*, perché gli interessati sono tutti appartenenti alla stessa Chiesa.

(57) Questa indicazione non esisteva nella proposta iniziale (cfr. *Nuntia* 5, 17). Fu introdotta dopo la «*denua recognitio*» del 1983 (cfr. *Nuntia* 21, 43, can. 13).

tata nel caso dei Tribunali Comuni per diverse eparchie di differenti Chiese *sui iuris*. Secondo il canone, anche nel caso di Tribunali Comuni eretti dentro il territorio proprio delle diverse Chiese interessate non si richiede l'intervento né dei Capi delle Chiese, né dei Sinodi dei vescovi o Consigli dei gerarchi...

Perché questa differenza? Non lo so<sup>(58)</sup>, ma tenterò di trovare una possibile spiegazione. Nel caso dell'erezione dei Tribunali intereparchiali, l'intervento dell'autorità superiore si giustifica perché dopo la sua creazione i vescovi interessati rimangono chiaramente limitati nella loro singola potestà giudiziale (vedi sopra). Nel Tribunale Comune, invece, i vescovi rimangono sempre liberi di stabilire un tribunale proprio e, quindi, l'esistenza del Tribunale Comune dipende totalmente dalla volontà dei singoli vescovi, senza necessità di essere limitata dall'intervento di una autorità superiore nella sua erezione.

Come abbiamo detto, il tribunale di seconda istanza per il Tribunale Comune è quello indicato dalla Sede Apostolica (CCEO 1068 § 4). Durante i lavori di redazione, la proposta iniziale era che il tribunale d'appello fosse designato dall'autorità alla quale sono soggetti i vescovi che erigono il Tribunale Comune<sup>(59)</sup>. Tuttavia, visto che l'unica autorità superiore dei diversi vescovi del sopradetto Tribunale — di natura interecclesiale — non poteva essere che la Sede Apostolica, nello schema del 1986 si cambiò alla dicitura che conosciamo oggi<sup>(60)</sup>.

Per ragioni di logica sistematica, in questo studio sui tribunali delle Chiese non patriarcali non tratterò dei tribunali dei religiosi (cfr. CCEO can. 1069).

## 2. *Tribunali di Seconda Istanza.*

Come regola generale, il tribunale metropolitano di cui al CCEO 1064 è il tribunale di seconda istanza per i casi giudicati dai tribunali eparchiali<sup>(61)</sup>.

---

<sup>(58)</sup> Abbiamo visto che la norma proviene dal SN 39 § 1, di cui non è stato ancora reso pubblico l'iter redazionale.

<sup>(59)</sup> Cfr. *Nuntia* 5, 17.

<sup>(60)</sup> Cfr. *Nuntia* 24-25, 194-195.

<sup>(61)</sup> Cfr. CCEO 1064 § 1. Ormai abbiamo già visto il criterio per indicare il tribunale di appello per il tribunale interecclesiale e per il tribunale Comune.

Dovuto alle differenze nella struttura delle Chiese cattoliche *sui iuris*, questa regola generale non è applicabile a tutti i tribunali eparchiali. Le situazioni in cui la regola non si verifica sono le seguenti:

a) Vi sono Chiese *sui iuris* che non hanno livello metropolitano.

b) Possono esistere eparchie fuori del territorio della Chiesa *sui iuris*.

c) Infine, vi sono casi che sono stati giudicati in prima istanza dal tribunale metropolitano stesso<sup>(62)</sup>.

Per questi casi il § 2 del CCEO 1064 prevede che il tribunale di seconda istanza sia quello indicato stabilmente dal vescovo del tribunale di prima istanza, con l'approvazione della Sede Apostolica, avendo però in conto due accorgimenti: a) che il CCEO 139 già prevede questa indicazione nel caso delle eparchie isolate fuori il territorio delle Chiese patriarcali<sup>(63)</sup>; e b) che il CCEO 175 indica che il gerarca capo di una delle «altre» Chiese *sui iuris* (né patriarcali, né arcivescovile maggiore, né metropolitana *sui iuris*) ha i poteri delegati dalla Sede Apostolica corrispondenti a quelli del metropolita di cui al CCEO 159, 3-8 e, quindi, può designare il tribunale di seconda istanza per la sua Chiesa<sup>(64)</sup>.

Abbiamo già visto (vedi sopra) qual è la regola per gli appelli contro le sentenze del Tribunale intereparchiale e per il Tribunale comune di prima istanza (CCEO 1067 § 5; CCEO 1068 § 4).

---

<sup>(62)</sup> Oltre ai casi della propria metropoli anche i casi dei territori di cui al CCEO 101.

<sup>(63)</sup> Bisogna notare che questi canoni non nominano espressamente la Chiesa latina. Quindi, potrà essere designata una metropoli latina? Questo sembra il caso più frequente... A me pare che la necessaria approvazione da parte della Sede Apostolica (Segnatura Apostolica), prevista in questi canoni, risolve il problema, giacché detta approvazione comporterebbe la necessaria proroga (o commissione, se si tratterà d'incompetenza assoluta) di competenza al tribunale latino per giudicare le cause orientali.

<sup>(64)</sup> Anche se va oltre il nostro tema, è bene ricordare che dentro il territorio della Chiesa patriarcale (e arcivescovile maggiore) per i casi di prima istanza giudicati dal tribunale metropolitano o dal tribunale dell'eparchia del patriarca oppure dal tribunale delle aree dove non sono state erette province, l'appello si fa al Tribunale Ordinario della Chiesa patriarcale (o arcivescovile maggiore). «Quando il patriarcato non è diviso in province ecclesiastiche il tribunale patriarcale giudica in seconda e ulteriori istanze» (J. M. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Romae<sup>3</sup> 1996, 142).

Oltre ai tribunali di appello, è risaputo che ogni fedele può elevare la sua richiesta al Romano Pontefice in qualsiasi grado di giudizio (CCEO 1059), ma questo non costituisce un appello nel senso tecnico del termine, bensì una «provocatio», che non dà diritto ad essere accolta. Invece, il tribunale di una eparchia fuori il proprio territorio che avesse come seconda istanza un tribunale metropolitano latino, potrebbe anche avere in seconda istanza la Rota Romana (CIC 1444 § 1, n. 1) <sup>(65)</sup>.

Non è previsto nel CCEO il tribunale intereparchiale di seconda istanza, come invece prevede il CIC 1439. Secondo il CIC 1439 § 1 le Conferenze episcopali possono erigere un tribunale interdiocesano di seconda istanza, con l'approvazione della Sede Apostolica (cioè della Segnatura: CIC 1445 § 3, 3). La sua competenza è da definirsi nei suoi statuti. L'erezione è obbligatoria se esiste ormai un tribunale interdiocesano di prima istanza per diocesi di diverse province <sup>(66)</sup>. Oltre l'inesistenza nel CCEO, è impossibile che nel caso delle Chiese non patriarcali esistano questi tribunali, perché esigono una struttura soprametropolitana, mancante in queste Chiese. Comunque, un tribunale interdiocesano di seconda istanza latino potrebbe diventare il tribunale di appello per una eparchia fuori il territorio proprio, se quell'eparchia formasse parte di un tribunale interdiocesano latino di prima istanza. Inoltre, nella prassi esistono due tribunali «inter-rituali» (interecclesiali) di seconda istanza <sup>(67)</sup>, che includono anche circoscrizioni della Chiesa latina.

---

<sup>(65)</sup> Per la competenza concorrente del tribunale metropolitano e la Rota Romana per ricevere appelli dai tribunali diocesani-eparchiali di prima istanza, cfr. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 1993, 44; J.M. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 151; R. FUNGHINI, *La competenza della Rota Romana, Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, 155.

<sup>(66)</sup> Cfr. J.M. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 138-139. Il CIC 1439 § 2 prevede anche la possibilità che le Conferenze episcopali stabiliscano un tribunale regionale o nazionale di seconda istanza per tutti i tribunali diocesani ed interdiocesani della regione o nazione per la quale è stato eretto.

<sup>(67)</sup> a) Istanbul (Costantinopoli): Per tutti gli appelli dei cattolici di Izmir e del tribunale interrituale di prima istanza di Istanbul, eccetto per le cause degli Armeni e dei Maroniti; b) Syros: per gli appelli delle cause giudicate nel tribunale interecclesiale di Athenai. [Dati ottenuti dalla Segnatura Apostolica per cortesia di mons. Cordeleone].

Il tribunale metropolitano di seconda istanza non ha bisogno di avere personale diverso dal tribunale di prima istanza dell'eparchia metropolitana<sup>(68)</sup>. Ovviamente, le sentenze di primo grado emanate da questo tribunale passeranno ad altro tribunale di seconda istanza indicato dal metropolita (vedi sopra).

I casi decisi collegialmente in prima istanza devono essere giudicati in grado di appello da un tribunale collegiale. Se la causa era una di quelle riservate al tribunale collegiale ma nel primo grado fu eccezionalmente decisa da un giudice unico in base al CCEO 1084 § 3, allora in grado di appello dovrà essere giudicata da un tribunale collegiale (CCEO 1085 § 3).

### 3. *Tribunali di Terza Istanza.*

Fortunatamente non dovrò addentrarmi nel ginepraio della discussione sulla competenza o meno dei Tribunali della Sede Apostolica per il terzo grado nelle cause orientali originate nel territorio delle Chiese patriarcali. Su tale argomento si è scritto molto<sup>(69)</sup>. Nel caso delle Chiese non patriarcali non vi sono pro-

---

<sup>(68)</sup> CCEO 1064 § 1. Nel canone parallelo del CIC 1438 non si dice questo esplicitamente, ma cfr. R. BURKE, *The distinction of personnel in hierarchically related tribunals*, in «*Studia Canonica*» 28 (1994) 85-98.

<sup>(69)</sup> Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, «I tribunali», *La Curia Romana nella Cost. Apostolica Pastor Bonus*, Città del Vaticano 1990, 416-417; I. ŽUŽEK, «The Patriarcal Structure: According to the Oriental Code», in C. GALLAGHER (ed.), *The Code of Canons of the Oriental Churches. An Introduction*, Roma, 1991, p. 48; J. LLOBELL, *Sul diritto di appello presso la Rota Romana*, in «*Ius Ecclesiae*» 5 (1993) 607-609; IDEM, *Perfettibilità e sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giurisprudenza della Rota Romana nelle cause matrimoniali*, in PCLTInt, «*Ius in vita et in missione Ecclesiae*». *Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1994, 1231-1258; A. THAZATH, *The Superior and Ordinary Tribunals of a «sui iuris» Eastern Catholic Church*, in «*Studia Canonica*» 29 (1995) 357-396; R. FUNGHINI, *La competenza della Rota Romana*, in *Le Normae del Tribunale della Rota Romana*, Roma, 1997, 163-164; C. G. FÜRST, *Lex prior derogat posteriori? Die Ap. Konst. «Pastor Bonus», die Römische Rota als konkurrierendes Gericht II. Instanz bzw. als III. (und GGF. weitere) Instanz zu Gerichten einer Orientalischen Kirche eigenen Rechts und der CCEO*, in *Winfried Schultz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, Sonderdruck, 1999, 269-283; J. ABBASS, *The Roman Rota and Appeals from Tribunals of the Eastern Patriarcal Churches*, in «*Periodica*» 89 (2000) 439-490; J. LLOBELL, *Title XXV: Contentious Trials in the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Title 25, Canons 1185-1356)*, in *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on CCEO*, (*Kanonika* 10), Roma 2002, p. 766-767.

blemi: Rota e Segnatura sono chiaramente competenti (cfr. CCEO 1065).

Durante il processo di revisione del CIC vi furono diverse proposte di istituire tribunali di terza istanza territoriali per le diverse regioni<sup>(70)</sup>, ma la proposta fu rigettata con la giustificazione che ciò impedirebbe il ruolo dei Tribunali Apostolici di assicurare l'unità di giurisprudenza per tutta la Chiesa<sup>(71)</sup>. L'unico tribunale di terza istanza previsto nel CIC è, quindi, la Rota Romana.

Il CCEO 1065<sup>(72)</sup> indica che il tribunale di terza istanza è la Sede Apostolica, ma prevede la possibilità di altri indicati espressamente dal diritto comune. Come sappiamo questi sono i tribunali di terzo grado previsti nelle Chiese patriarcali (CCEO 1063), che differiscono in qualche modo dei tribunali territoriali di terzo grado stabiliti «ad casum» nella Chiesa latina<sup>(73)</sup>. Fuori del territorio delle Chiese patriarcali o arcivescovili maggiori e nelle altre

<sup>(70)</sup> Secondo il CIC 1443 e 1444, la Rota Romana è il tribunale ordinario stabilito dal Romano Pontefice per ricevere appelli in terza istanza. Tuttavia, vi sono, o vi sono stati, tribunali di terza istanza costituiti in modo stabile in Spagna, Polonia, Ungheria, ecc. con l'autorizzazione speciale della Segnatura Apostolica. Ma questi tribunali non precludono la possibilità di appello alla Rota Romana. Per altri dettagli, cfr. F. ARROBA CONDE, *Diritto processuale Canonico*, 140-142; Z.M. BIEG, *Struttura e Competenza dei Tribunali Territoriali e Personali della Chiesa*, Roma, 1989; P. ERDŐ, *Il potere giudiziario del primate d'Ungheria*, in «Apollinaris» 53 (1980) 272-293 e 54 (1981) 213 segg.; M.A. ORTIZ, *La competenza dei tribunali periferici secondo il grado di giudizio*, in «Ius Ecclesiae» 9 (1997) 477-481; J. LLOBELL, *Le norme del 1999 della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna*, in «Il Diritto Ecclesiastico» 111-1 (2000) 779-808.

<sup>(71)</sup> Cfr. *Communicationes* 10 (1978) p. 243; *Communicationes* 16 (1984) p. 59.

<sup>(72)</sup> CCEO 1065: «Tribunal tertii gradus est Sedes Apostolica, nisi aliter iure communi expresse cavetur».

<sup>(73)</sup> Cfr. M.J. ARROBA, *Diritto processuale canonico*, 141-142. Oggi, gli unici tribunali territoriali di terza istanza stabilmente eretti sono la Rota Spagnola (cfr. GIOVANNI PAOLO II, motu proprio *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2.10.1999; IDEM, *Normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de la Nunziatura Apostólica en España*, AAS 92 [2000] 5-17) e quello del Primate d'Ungheria (P. ERDŐ, *Das Primatialgericht von Esztergom-Budapest*, in «De processibus matrimonialibus» 6 (1999), 39-53; J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in «Ius Ecclesiae» 3 (1991) 431-477 (qui, 465-469); IDEM, *De foro competenti (cann. 1404-1416): Introducción*, in A. MARZOA-J. MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona, 1996, vol. 4, 667-697 (qui, 690-693).

Chiese orientali non patriarcali, il tribunale di terza istanza è quello della Rota Romana<sup>(74)</sup>.

Bisogna indicare che tra i principi direttivi per la codificazione orientale si indicava che non solo le Chiese patriarcali ma «ogni» Chiesa orientale *sui iuris* dovrebbe godere dell'autonomia sufficiente per organizzare i suoi tribunali in modo tale di poter trattare le cause nelle successive istanze fino alla sentenza finale<sup>(75)</sup>. È vero, tuttavia, che bisogna fare i conti con le risorse reali di queste piccole Chiese. Ci auguriamo esse crescano sempre di più, per il bene e la gioia di tutta la Chiesa ornata della varietà nell'unità dei suoi figli.

---

<sup>(74)</sup> J. ABBASS, *Two Codes in Comparison*, 222. Cfr. PB art. 126-130.

<sup>(75)</sup> Cfr. PCCICOR, «Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Canoni “*de processibus*”, n. 3», *Nuntia* 3, 9.